



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

approvato dal C.C. con deliberazione in data 18.2.1991 n. 11.

- . Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario in data 8.10.1991 n. 139
- . Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario in data 23.11.1994 n. 254
- . Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 9.6.1995 n. 66/25680 P.G.
- . Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.5.2000 n. 96/14028 P.G.
- . Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 29.11.2010 n. 198/64290 P.G.
- . Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 20.5.2022 n. 24.

## INDICE

### TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 1 - Natura degli interventi
- Art. 2 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali
- Art. 3 - Interventi relativi ad attività culturali
- Art. 4 - Interventi relativi ad attività educative
- Art. 5 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù
- Art. 6 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero
- Art. 7 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale ed agricolo
- Art. 8 - Interventi relativi ad attività varie
- Art. 8 bis - Interventi straordinari

### TITOLO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
- Art. 10 - Procedimento
- Art. 11 - Misura delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici
- Art. 12 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici
- Art. 13 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici

### TITOLO III - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

- Art. 14 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati
- Art. 14 bis - Patrocinio del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 15 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
- Art. 16 - Concessione gratuita di locali ed impianti e assegnazione di premi senza patrocinio

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Norme di rinvio

- Art. 18 - Norma transitoria
- Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 20 - Norme abrogate

## TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

## Art. 1 - Natura degli interventi

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, o con determinazione dirigenziale, qualora il contributo sia previsto nel PEG, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.
2. I settori di intervento sono relativi ad:
  - 2.1 attività socio-assistenziali;
  - 2.2 attività culturali;
  - 2.3 attività educative;
  - 2.4 attività rivolte alla gioventù;
  - 2.5 attività sportive e del tempo libero;
  - 2.6 attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;
  - 2.7 attività varie.

## Art. 2 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività socio-assistenziali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, che operano in Brescia, per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
  - 1.1 perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
  - 1.2 perseguire la promozione e sviluppo:
    - . della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
    - . del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezio-

- ne sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- . di realtà a carattere ricreativo e socio-culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- 1.3 consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.
2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:
- . i ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi residenziali e diurni per handicappati e adulti in stato di difficoltà;
  - . la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
  - . asili nido;
  - . soggiorni climatici.

Art. 3 - Interventi relativi ad attività culturali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Brescia per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

- 2.1 di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;
- 2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
- 2.3 di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività educative

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Brescia, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
  - 1.1. l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
  - 1.2. le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.
2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività rivolte alla gioventù, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Brescia, per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano all'esigenza di garantire la conoscenza e la crescita sociale e culturale della gioventù.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di enti, società o gruppi, che operano in Brescia, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
2. Gli interventi di cui sopra non possono essere utilizzati:
  - 2.1 per l'acquisto di materiale sportivo o di attrezzature;
  - 2.2 per il potenziamento di enti, gruppi e società sportive;
  - 2.3 per consentire ad enti, gruppi e società di partecipare a gare organizzate da altri.
  - 2.4 per manifestazioni sportive promosse da scuole statali e non. Per dette iniziative il Comune fornisce gratuitamente la disponibilità delle strutture sportive utilizzate.

Le disposizioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 non trovano applicazione per attività di enti, società o gruppi sportivi i cui iscritti sono soggetti disabili o portatori di handicap.
3. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma - possono altresì essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Brescia, per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero, le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati, che operano in Brescia, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere - specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni - il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale.

Art. 8 - Interventi relativi ad attività varie

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e persone, che operano in Brescia e si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

Art. 8 bis - Interventi straordinari

1. Possono essere concesse sovvenzioni economiche a persone fisiche e giuridiche a titolo di rimborso delle spese sostenute per far fronte ai danni a cose subiti in conseguenza di eventi calamitosi straordinari.
2. L'erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente comma avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - a) correlazione tra spesa sostenuta e danno da evento calamitoso;
  - b) assenza di comportamento doloso o colposo del beneficiario nel danno subito;
  - c) impossibilità di ottenere adeguate forme di finanziamenti pubblici o privati o risarcimenti assicurativi;
  - d) rapporto tra spesa sostenuta e condizioni economiche del richiedente;
  - e) stretta strumentalità della spesa per il ripristino dello stato di fatto precedente.
3. La misura del singolo contributo è determinata in modo tale da poter soddisfare di norma tutte le richieste di contributo presentate.
4. Possono anche essere concesse, a richiesta, sovvenzioni a titolo di anticipazione su finanziamenti pubblici o privati concessi, ma ancora non erogati, a condizione che il beneficiario garantisca o ceda il credito al Comune per l'importo anticipato.
5. Al verificarsi di un evento calamitoso straordinario che per la sua intensità ha provocato gravi danni nel territorio comunale, la Giunta comunale, anche con apposita variazione di bilancio, stabilisce nel Peg l'ammontare della spesa da destinare per le sovvenzioni economiche ai danneggiati e le modalità di erogazione.

zione delle medesime sulla base dei criteri previsti dal presente articolo.

6. Alla proposta della Giunta si applica quanto previsto dal successivo art. 10, commi 2, 4 e 5.
7. Con apposito avviso da pubblicare sul sito telematico comunale e sui quotidiani locali, sono rese pubbliche le modalità di accesso alle sovvenzioni e i termini per presentare le istanze.
8. Il responsabile del procedimento, sulla base delle richieste presentate ed in relazione ai criteri stabiliti ed all'ammontare dello stanziamento a tal fine previsto, formula un piano di riparto per l'approvazione della Giunta.
9. Il responsabile del procedimento provvede a pubblicare sul sito telematico comunale il piano di riparto approvato dalla Giunta ed a comunicare ad ogni singolo beneficiario l'ammontare del contributo concesso, da erogare dopo il riscontro documentale dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
10. Per avere diritto al contributo il beneficiario deve dichiarare di rinunciare a promuovere azione, o rinunciare a proseguire l'azione già intentata, di risarcimento danni nei confronti del Comune per il medesimo evento.
11. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può disporre, anche d'ufficio, sentita preventivamente la conferenza dei capigruppo, l'erogazione di un contributo economico straordinario e senza rendiconto nei seguenti casi:
  - a) per alleviare gravi danni, non prodotti da eventi calamitosi straordinari, subiti da persone residenti nel Comune di Brescia, in dipendenza di fatti straordinari ed eccezionali accaduti non in conseguenza di un comportamento doloso o colposo del beneficiario;
  - b) per sostenere iniziative apartitiche, senza fini di lucro, di eccezionale valore che, corrispondendo al sentimento diffuso nella popolazione bresciana, richiamino in città un'elevata presenza di pubblico e rechino, per la loro rilevanza mediatica, grande prestigio alla città stessa;
  - c) per sostenere iniziative benefiche senza fini di lucro promosse o gestite da personalità italiane o straniere d'indiscussa fama in visita ufficiale alla città, quale espressione di riconoscenza

della collettività bresciana per l'azione umanitaria svolta dall'ospite illustre.

TITOLO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSDIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo. L'istanza deve contenere anche l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.
2. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa. Quando l'attività di cui sopra sia di carattere corrente, il piano finanziario è sostituito dal bilancio preventivo approvato. Deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente, associazione, società o gruppo richiedente ed un prospetto riassuntivo dell'attività svolta nell'ultimo triennio.
3. L'istanza, corredata da apposito modulo predisposto dal Comune adeguatamente compilato, deve pervenire, in via normale, al Protocollo generale del Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui l'iniziativa, attività o manifestazione è programmata, quando questa abbia carattere ricorrente, o almeno sessanta giorni prima dell'inizio della stessa, quando si attui per la prima volta.
4. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere, con adeguata

indicazione nella documentazione di cui al secondo comma.

Art. 10 - Procedimento

1. Il Sindaco, per le fattispecie non previste nel PEG, all'inizio della gestione annuale, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze di carattere ricorrente pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici, e le proposte presentate in merito da parte dei singoli assessorati.
2. L'elenco e le proposte ammesse dalla giunta sono trasmesse alle commissioni consiliari competenti per conoscenza ed osservazioni. Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione alle commissioni consiliari di cui sopra, la giunta adotta il provvedimento definitivo in ordine alle erogazioni, dopo aver esaminato le osservazioni, eventualmente pervenute, dalle commissioni stesse.
3. Analogo procedimento deve essere adottato per ogni istanza relativa ad iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano carattere ricorrente.
4. In caso di necessità ed urgenza la giunta con atto motivato può adottare subito il provvedimento definitivo di concessione dell'erogazione, di cui al secondo comma, salvo poi trasmetterlo alla commissione consiliare competente per conoscenza.
5. Le deliberazioni della giunta in merito alle fattispecie di cui sopra sono inviate per conoscenza alle commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 11 - Misura delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici.

1. L'ammontare dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario o vantaggio economico non può superare il limite dell'80% della spesa per le attività di cui all'art. 2 nonché, qualora promosse da enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, a condizione che siano svolte in collaborazione con i Consigli di Quartiere ed approvate formalmente da parte di questi ultimi, anche per quelle di cui all'art. 1, comma 2.

2. Per le attività di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 l'ammontare dell'erogazione non può superare il limite del 50% della spesa.
3. Nel fissare, entro i suddetti limiti, l'ammontare dell'erogazione, si tiene conto dell'entità del disavanzo fra spese ed entrate risultante dal piano finanziario.

Art. 12 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici.

1. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore all'80% dell'importo concesso per le attività di cui all'art. 2 nonché, qualora promosse da enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, a condizione che siano svolte in collaborazione con i Consigli di Quartiere ed approvate formalmente da parte di questi ultimi, anche per quelle di cui all'art. 1 comma 2. In caso di necessità ed urgenza l'erogazione può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.
2. Per le attività di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore al 50% dell'importo concesso ovvero all'80% qualora la sovvenzione contributo, sussidio ed ausilio finanziario e vantaggio economico siano espressamente previsti in bilancio.
3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione al Sindaco, da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata dai dati di un consuntivo analitico ovvero dal consuntivo regolarmente approvato qualora si tratti di contributi finalizzati al sostegno dell'attività di carattere corrente del soggetto richiedente.  
Detta relazione deve essere presentata anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in unica soluzione. Quando dal consuntivo risulta che le spese non sono adeguatamente documentate e giustificate l'erogazione

del Comune deve essere adeguatamente ridotta. Quando altresì risulta che il rapporto tra spese ed entrate, senza tener conto dell'erogazione promessa dal Comune, è migliorato, il contributo da erogare non può superare in percentuale, con riferimento al disavanzo effettivo, il rapporto fra contributo promesso e disavanzo risultante dal piano finanziario preventivo.

Ciò anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in un'unica soluzione.

Qualora nel consuntivo non vengano indicati contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune, quello concesso dal Comune viene revocato.

I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi per conoscenza alle commissioni consiliari competenti per materia.

4. Quando l'ammontare del contributo concesso non è superiore a 1.000,00 euro in luogo della documentazione di cui al terzo comma può essere presentata, da parte del beneficiario del contributo, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata che attesti la veridicità dei dati del consuntivo presentato.
5. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata. Trovano in ogni caso applicazione per la fattispecie le disposizioni di cui al terzo comma.

Art. 13 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, viene disposta con apposito atto della Giunta, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

TITOLO III - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI.

Art. 14 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo I deve essere indirizzata rispettivamente al Sindaco o ai singoli Assessori interessati. L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 9, salvo la riduzione a dieci giorni del termine per la presentazione della stessa.
2. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame; in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Art. 14 bis - Patrocinio del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale può concedere il patrocinio per iniziative che non abbiano scopo di lucro.
2. L'istanza deve essere presentata, con le modalità di cui all'art. 9, almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
3. Al Presidente del Consiglio comunale è altresì conferita la facoltà di cui all'art. 14, comma 3.

## Art. 15 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Comune, del Presidente del Consiglio comunale, o di uno o più assessorati può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, o degli Assessori interessati, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune e l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti da un minimo di 100 per le manifestazioni a carattere comunale ad un massimo di 500 per quelle a carattere nazionale o internazionale. I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva, quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.
2. Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta con la riduzione del 50%. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite per manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale.
3. L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Polizia Locale secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.
4. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento. E' fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.

## Art. 16 - Concessione gratuita di locali ed impianti e assegnazione di premi senza patrocinio

1. La concessione gratuita di locali ed impianti di proprietà del Comune e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono aver luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio. Si applicano anche per tale fattispecie i disposti dell'art. 14 - 3° e 4° comma.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

## Art. 18 - Norma transitoria

1. Per l'anno 2023, in deroga all'art. 11, comma 2, del presente regolamento, al fine di sostenere soggetti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e le persone che intendano partecipare alla progettualità culturale nell'anno di "Bergamo Brescia Capitale della Cultura", attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali senza finalità di lucro, l'ammontare della concessione della sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario o vantaggio economico non può superare il limite dell'80% della spesa, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

## Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

## Art. 20 - Norme abrogate

1. E' abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.